

Angelo Mocci
Avvocato

Via Giovanni XXIII, 8 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 39034 - Fax 0784 39058

DG/DA


ASL3

Prot. 2011/ 0030699

del 14/06/2011

Mitt. STUDIO LEGALE AVV. ANGELO MOCCI

Nuoro, 13 giugno 2011



Fascicolo 1.2



Spett.le

A.S.L. n. 3

Via Demurtas, 4

08100 - NUORO -

Oggetto: Parere O.S.S.

Preliminare alla valutazione delle osservazioni delle esponenti e dei controinteressati, mi pare doveroso verificare se, alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, e della lex specialis di concorso, siano state rispettate le modalità di nomina e formazione della commissione esaminatrice.

Dall'esame della documentazione postami a disposizione ho potuto verificare che non è stato rispettato il disposto dell'art. 28 del D.P.R. 220/2001.

In particolare non risulta agli atti un provvedimento formale di designazione da parte del Collegio di Direzione (di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del componente della Commissione Esaminatrice di sua elezione ai sensi dell'art. 28, n. 2, del D.P.R. 220/2001, né in relazione al commissario effettivo, né di quello supplente.

Handwritten initials in blue ink, possibly 'ee'.

Avv. Angelo Mocchi

Quanto al componente effettivo, risulta agli atti solamente una richiesta (in data 31.08.2010, prot. NP/2010/9986), a firma del Direttore Sanitario Aziendale ed indirizzata ai componenti del Collegio di Direzione di espressione di un parere “sulle proposte di nomina di.....Sig. Luciano Pianu –O.S.S. c/o ASL Nuoro – quale componente Commissione di Concorso per Operatore Socio Sanitario”.

Analogamente è da dirsi in riferimento alla nomina del commissario supplente; anche in questo caso esiste solamente una richiesta, da parte del Direttore Sanitario Aziendale (in data 16.11.2010, prot. NP/2010/13916) ed indirizzata ai componenti del Collegio di Direzione, di parere “sulla proposta di nomina del sig. Cristian Tore – Collaboratore Professionale Sanitario esperto infermiere in servizio presso il P.O. S. Francesco – quale componente supplente della Commissione di Concorso per Operatore Socio Sanitario”.

Non pare, però, che, in subiecta materia, a prescindere dal fatto se alle richieste del Direttore Sanitario sia stato dato o meno riscontro da parte dei destinatari (ma dalle precisazioni fornitemi sembrerebbe di no), sia ammissibile una designazione per facta, in ipotesi, concludentia.

Non sembra, quindi, essere veritiera e corrispondente alla documentazione esistente in Azienda il preso atto “che, ai sensi del predetto D.P.R., il Collegio di Direzione di questa Azienda, ha designato quale componente titolare della Commissione in oggetto il sig. Luciano Pianu e quale componente supplente il sig. Cristian Tore, entrambi in

ee

Avv. Angelo Mocchi

servizio presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro" contenuto della deliberazione n. 743 del 23 novembre 2010 del Commissario Straordinario; con l'ovvia conseguenza che la Commissione Esaminatrice è stata irregolarmente nominata.

Ma anche ad ammettere, per pura ipotesi di discussione, che alle richieste di pareri di cui alle richiamate note del Direttore Sanitario Aziendale non seguite da riscontro possa, *contra jus*, essere dato il significato di designazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa prevista dal D.P.R. n. 220/2001, nondimeno la formazione della Commissione Esaminatrice, a seguito delle dimissioni della componente effettiva, sig.ra Giorgina Ghirra (nota 9.10.2010, prot. 2010/0059552) e della sua sostituzione con il sig. Tore Cristian, componente, supplente, sarebbe ugualmente irregolare.

Ed invero, come leggesi nella deliberazione n. 743 del 23 novembre 2010 del Commissario Straordinario, il Collegio di Direzione avrebbe designato, quale componente titolare, il sig. Luciano Piano e, quale componente supplente, il sig. Cristian Tore; i commissari di elezione del vertice aziendale erano, invece, la sig.ra Giorgina Ghirra, quale componente titolare, e la sig.ra Paola Tuveri, quale componente supplente.

Conseguentemente, una volta presentate le dimissioni da parte della componente titolare nominata dal Commissario Straordinario, la Commissione Esaminatrice avrebbe dovuto essere reintegrata con l'ingresso del componente supplente di nomina del medesimo Commis-



Avv. Angelo Mocchi

sario; e ciò al fine di non alterare, quanto ai soggetti titolari del potere di nomina e/o designazione, la composizione della commissione di concorso.

Non poteva, quindi, il Commissario Straordinario dare disposizioni, come leggesi in calce alla nota 9.12.2010 con la quale la sig.ra Giorgina Ghirra formalizzava le sue dimissioni, di “provvedere alla sostituzione con il supplente che in delibera risulta essere l’I.P. Tore Cristian”; e ciò perché il sostituto naturale della dimissionaria non poteva che essere il suo supplente, la sig.ra Paola Tuveri.

Né, a ben vedere, è possibile ipotizzare una fungibilità dei componenti supplenti, tale da non consentire più, quanto al soggetto titolare del potere di nomina e/o designazione, una composizione equilibrata della Commissione.

Se ciò fosse stato consentito il legislatore l’avrebbe chiaramente esplicitato, come avvenuto, a puro titolo di esempio, in tema di composizione della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione forense, allorquando ha espressamente stabilito, all’art. 22, comma 5, del R.D.L. n. 1578 del 1933, la possibilità che i componenti supplenti possano intervenire nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro.

Conclusivamente non può non osservarsi come l’indubbia esistenza dei vizi come sopra individuati relativi alla nomina e/o composizione della Commissione Esaminatrice, stante la sua natura primaria, renda invalidi tutti gli atti assunti dall’organo illegittimamente composto, che, conse-



guentemente, non possono non essere annullati, rendendo del tutto irrilevante l'ulteriore esame dei vizi, pur sussistenti, lamentati dalle esponenti ed attinenti, per un verso, all'insussistenza, in capo ai commissari supplenti Pianu e Tore (quest'ultimo, come si è detto, poi diventato illegittimamente componente effettivo in sostituzione della titolare), dei requisiti soggettivi per far parte della Commissione Esaminatrice, per altro verso, alle modalità stesse di svolgimento delle prove d'esame.

Quanto al primo aspetto è da dire che l'art. 28 del D.P.R. n. 220/2001, prevede che "le commissioni esaminatrici ...sono composte....da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" – livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso .."; il che vuol dire che il componente deve possedere, oltre al requisito della categoria, anche quello del "profilo corrispondente a quello messo a concorso e, cioè, di "operatore socio sanitario".

Sotto il profilo soggettivo, come risulta dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1743 del 23 novembre 2010, avente ad oggetto "Nomina Commissione Esaminatrice", solamente il sig. Luciano Pianu e la sig.ra Giorgina Ghirra, operatori socio sanitari categoria BS, possedevano entrambi i requisiti; non così i componenti supplenti che, pur avendo una categoria superiore, non avevano, essendo collaboratori sanitari professionali esperti, il medesimo profilo di cui ai posti messi a concorso.

Con la conseguenza che, anche sotto questo aspetto, la composizione della Commissione risultava irregolare, una volta dimessasi la sig.ra Ghirra

M
ee

Avv. Angelo Mocchi

ed intervenuta la sua sostituzione con il sig. Tore.

Quanto al secondo aspetto, non appare del tutto convincente l'affermazione contenuta a pag. 5 della nota in data 1 giugno 2011 del legale delle prime concorrenti in graduatoria del concorso e cioè che "il d.p.r. n. 487 del 1994 contenente il "Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni" trova pacifica applicazione nelle parti non incompatibili con il d.p.r. n. 220/2001, anche nei concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale e, quindi, pure nel nostro caso" e ciò per due ordini di considerazioni.

La prima è che non v'è nessuna norma, neppure implicita, del d.p.r. n. 220/2001 che preveda l'applicazione, per le parti non in contrasto, delle disposizioni contenute nella norma generale relativa al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994.

La seconda è che tale richiamo non poteva sussistere per l'elementare considerazione che la normativa concorsuale prevista per il personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, era il D.M. 30.01.1982; D.M. che, secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, è stata abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo D.P.R..

E dal momento che l'art. 29 n. 1 del D.P.R. 220/2001 avente ad oggetto le prove di esame per i profili della categoria Bs prevede, senza

f
ee

Avv. Angelo Mocci

alcuna ulteriore specificazione, una prova pratica ed una prova orale ed il n. 2 prescrive espressamente che la prova pratica "consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta", non vi è spazio per una soluzione differente.

E ciò anche alla luce dell'art. 15 del medesimo D.P.R., che, nel prevedere in via generale le modalità di svolgimento della prova pratica, non prevede in alcun modo, nemmeno attraverso richiami espliciti e/o impliciti ad altre disposizioni di legge, modalità differenti.

Anche perché il trasformare una prova pratica in una prova scritta appare irrimediabilmente in contrasto con la lettera ma, soprattutto, con lo spirito della norma.

Conseguentemente il bando di concorso risulta illegittimo nella parte in cui prevede modalità di svolgimento delle prove in contrasto con la normativa di cui al più volte citato D.P.R. n. 220/2001.

Ben potrà, quindi, l'Amministrazione, in via di autotutela e per le motivazioni suesposte, annullare tutti gli atti, ivi compresi quelli di approvazione della graduatoria del concorso e gli atti di nomina dei vincitori se adottati.

Resto, comunque, a disposizione dell'Azienda per ogni ulteriore possibile chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Angelo Mocci

Angelo Mocci

ee

DA/DA

STUDIO LEGALE MOCCI
08100 - Nuoro - Via Giovanni XXIII n. 8
Tel. 0784-39034 - Fax 0784 -39058

Avv. Angelo Mocci
Avv. Francesco Fancello
Avv. Francesco Mocci
Avv. Pietro Salis
Avv. Romina Usai
Dott. Fabrizio Mulas

ASL3
Prot. 2011/ 0035263 del 07/07/2011
Mitt. STUDIO LEGALE AVV. ANGELO MOCCI

- 6 LUG 2011



Nuoro, 6 luglio 2011

Spett.le
A.S.L.n. 3
Via Demurtas, 4
08100 - NUORO -

Alla c.a. del Signor Direttore Generale

Oggetto: Parere pro veritate in ordine alla procedura concorsuale
relativa all'assunzione di OSS

Il sottoscritto avv. Angelo Mocci, viste le ulteriori istanze a firma degli avv.ti Emanuela Vargiu e Antonio Gaia, conferma in ogni sua parte il parere pro veritate a suo tempo espresso.

Ribadisce, in particolare, l'assoluta irregolarità nel procedimento di formazione della Commissione esaminatrice, evidenziando, ancora una volta, che non esiste alcun deliberato, né implicito, né tantomeno esplicito, di nomina dei componenti di sua elezione da parte del Collegio di Direzione.

Ciò inficia, irrimediabilmente, la regolarità della procedura concorsuale e rende doveroso l'annullamento di tutti gli atti posti in essere da una Commissione illegittimamente nominata.

Resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Cordiali saluti.

Avv. Angelo Mocci

